

Il Giudice tutelare tra poteri e limiti nella valutazione degli interessi: autorizzazione all'interruzione della gravidanza e ordini di protezione

di Marta D'Auria

1. Breve notazione preliminare

Il presente contributo è volto ad illustrare due decreti¹ di un Giudice tutelare: il primo, in tema di autorizzazione all'interruzione della gravidanza (quindi, un decreto reso ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 194/1978²), il secondo, reso su ricorso volto ad ottenere l'ordine di protezione di cui agli artt. 342 *bis* e *ter* c.c..

Una notazione preliminare: pur nella brevità del primo decreto e nella chiarezza della normativa di riferimento, la semplicità della motivazione è solo apparente.

Testimonianza ne è, come nel prosieguo si dirà, la complessità degli elementi alla base sia della scelta della minore che chiede di poter interrompere la gravidanza e, quindi, della decisione giurisdizionale che autorizza tale scelta e sia della richiesta della madre di un ordine di allontanamento del figlio dalla casa familiare.

2. Breve inquadramento degli istituti

La legge n. 194/1978 ha, anche (perché è volta altresì ad assicurare la "tutela sociale della maternità") previsto e disciplinato l'interruzione volontaria della gravidanza.

¹ Tribunale di Spoleto, Ufficio della volontaria giurisdizione, decreto *ex art.* 12, comma 2, legge 22 maggio 1978, n. 194 e decreto *ex artt.* 342 *bis* e *ter* c.c..

² Legge 22 maggio 1978, n. 194, *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.*

Ben nota è stata la genesi della legge, come la tensione cui è stata soggetta (il riferimento è al referendum del 17 maggio 1981, il cui esito confermò la legge).

Ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge de qua, "La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la responsabilità genitoriale o la tutela".

Quello che si instaura è un procedimento di volontaria giurisdizione, in cui il Giudice tutelare deve accertare il ricorrere dei presupposti prescritti dalla legge perché la donna possa adottare la scelta di interrompere la gravidanza³.

Per quanto concerne gli ordini di protezione, la legge 4 aprile 2001, n. 154 ha aggiunto, all'interno del libro primo del c.c., il titolo IX bis, "Ordini di protezione contro gli abusi familiari", composto dagli artt. 342 bis ("Ordini di protezione contro gli abusi familiari") e 342 ter ("Contenuto degli ordini di protezione").

Si tratta di una significativa modifica, che ha introdotto uno strumento importante di cui il Giudice civile dispone qualora, su istanza di parte, gli venga prospettata una situazione conflittuale all'interno di un contesto domestico e gli venga, quindi, chiesto, di disporre l'allontanamento di un membro dalla casa familiare⁴.

3. L'autorizzazione all'interruzione della gravidanza: presupposti, poteri e limiti del Giudice

Nel primo caso, il Consultorio familiare cui si rivolge la ragazza che ha manifestato l'intenzione di interrompere la gravidanza ha presentato istanza al Tribunale, in funzione di Giudice tutelare, riferendo della volontà della minore.

Il Giudice, accertati i presupposti normativamente prescritti per l'autorizzazione, ha – altresì – proceduto sia all'acquisizione del parere

³ Tra i numerosi contributi sui diversi profili attinenti al tema, AGNOLI F. M., "Il controllo medico e del giudice sulla richiesta di interruzione volontaria della gravidanza", in *Foro it.*, Rep. 1983, voce Aborto, n. 7; MANGAMELI S., "La «libertà di coscienza» di fronte all'indeclinabilità delle funzioni pubbliche (a proposito dell'autorizzazione del giudice tutelare all'interruzione della gravidanza della minore)", in *Foro it.*, Rep. 1989, voce Aborto, n. 5.

(favorevole) dell'assistente sociale del Consultorio, sia alla valutazione di quanto rappresentato dalla stessa minore.

Due i profili significativi della fattispecie in esame.

Il primo: il Giudice ricorda quali sono, nel procedimento de quo, i suoi poteri e i limiti. A tal fine, richiama un'ordinanza della Corte costituzionale laddove questa (nel dichiarare manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge n. 194/1978, sollevata con riferimento agli artt. 2 e 31, 2° comma, Cost.) ha rilevato come il Giudice tutelare non disponga di un "potere co-decisionale concernente il merito di una scelta che, invece, il legislatore ha inteso lasciare – secondo una valutazione politico-legislativa insindacabile – alla donna quale unica responsabile della decisione, rispetto a cui l'autorizzazione del giudice tutelare funge esclusivamente da condizione di garanzia della consapevolezza della minore circa i beni coinvolti nella decisione di interrompere la gravidanza (beni consistenti nel diritto alla vita del concepito e nel diritto alla salute della donna), della serietà della loro valutazione e del rispetto delle procedure previste dalla legge a tale scopo" (Corte cost., ord., 15 marzo 1996, n. 76).

Ne deriva che anche la decisione con cui il Giudice autorizza la minore ad interrompere la gravidanza non pregiudica alcun ripensamento, alcuna diversa scelta da parte di colei che ha chiesto, e ottenuto, l'autorizzazione. Di ciò il Giudice dà prontamente atto (tra l'altro, e pare significativo, nell'ultimo capoverso prima del P.Q.M.), laddove evidenzia come il provvedimento appena preso "non impone o vincola ad una determinata scelta: la minore sarà libera di decidere in autonomia ma potrà assumere ognuna delle scelte che le si palesano da qui in avanti."

Il secondo profilo: il Giudice dà atto della maturità, della consapevolezza della minore istante, di quanto da essa riferito nell'esame tenuto. Oltremodo significativo, a tal proposito, perché elemento che vale a completare la situazione della minore, e quindi a far parte del complesso della situazione che il Giudice deve valutare, il fatto che questa abbia riferito di essere in attesa di ottenere asilo politico e che, pur essendo stata edotta, da coloro che si prendono cura di lei, di poter contare, durante il primo anno e mezzo di vita del concepito, sull'assistenza sociale, "ciò non

riuscirebbe comunque a tranquillizzarla circa il futuro da garantire allo stesso concepito”.

E proprio questo secondo profilo si lega strettamente al primo, laddove il Giudice dopo aver, come sopra detto, rappresentato una condizione di profonda maturità della minore, rileva come la stessa sia “capace di determinarsi e, al contempo, consapevole della sua condizione e della sua scelta.”.

In tal modo viene, quindi, ribadita la centralità della scelta della donna, la cui possibilità di scegliere non viene consumata dall’esercizio del potere giurisdizionale, potere “esterno”, in funzione di controllo e garanzia della libertà di scelta della stessa minore. Tant’è che quando il Giudice autorizza la minore, la autorizza “a decidere la interruzione della gravidanza” (secondo il disposto di cui all’art. 12, comma 2, legge n. 194/1978).

4. Gli ordini di protezione

Nel caso di specie, una madre ha chiesto l’adozione di tale misura nei confronti del figlio maggiorenne con lei convivente, rappresentando come questi manifestasse atteggiamenti di acuta aggressività, concretizzatisi in comportamenti offensivi nei confronti della madre stessa.

Il Giudice, dopo aver ricordato quali siano i presupposti da verificare per accertare se sussista un pregiudizio all’integrità fisica e morale o alla libertà personale del convivente, ha proceduto a una compiuta ricostruzione, anche attraverso la documentazione in atti, del rapporto che vede coinvolti la madre e il figlio e in cui la madre verserebbe in una situazione pregiudizievole per la sua integrità psichica e morale. All’esito di questo percorso, il Tribunale, ritenendo sussistesse la gravità del pregiudizio, ha disposto l’allontanamento del figlio dalla casa familiare.

Ciò che, in particolare, rileva è la valutazione operata dal Giudice concernente, non solo e come dev’essere, il rapporto conflittuale tra il genitore e il figlio, ma la considerazione e conseguente valutazione degli interessi da tutelare: quelli della madre e quelli dello stesso ragazzo. Infatti, il Tribunale, dopo aver ricordato come l’oggetto del giudizio è

limitato all'accertamento dell'effettiva sussistenza di una condotta pregiudizievole ai danni del genitore istante, ha altresì sottolineato come non fosse quella la sede "per affrontare le complesse dinamiche relazionali ed i problematici rapporti tra madre e figlio, visti i presupposti stringenti della norma citata, anche se appare assolutamente necessario disporre misure adeguate per la tutela dello stesso resistente...".

Quindi, il Giudice ha rilevato come, al termine della durata della misura adottata, ben potrà procedere, su istanza di parte, a un'ulteriore valutazione, onde stabilire se prorogare o meno la misura (nei limiti di cui all'art. 342 ter c.c.) e riservandosi, altresì, di stabilire diverse modalità attuative che si rendessero necessarie in seguito a specifiche indicazioni delle parti.

Nel dare atto di condividere l'orientamento, già espresso da altri tribunali di merito, secondo cui "deve essere disposto l'allontanamento dall'abitazione familiare, ai sensi dell'art. 342 bis c.c., del figlio maggiorenne che, a causa del disagio psichico, metta in pericolo l'incolumità fisica e morale degli altri membri della famiglia; in tal caso, tuttavia, il giudice deve disporre le adeguate cautele per assicurare anche alla persona allontanata, se non autosufficiente, il mantenimento e la prosecuzione degli studi", il Giudice ribadisce come sia "evidente che gli obblighi di mantenimento dei genitori non verranno meno in seguito al disposto allontanamento, dovendo la madre continuare, come ha fatto fino ad oggi, a preoccuparsi di garantire il sostentamento economico, per quanto le compete, del proprio figlio ed il percorso scolastico in fase di conclusione."

Infine, e proprio a completamento della necessità di adottare misure anche per il destinatario dell'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole, il Tribunale ha disposto l'intervento dei Servizi Sociali competenti per territorio, al fine di supportare sia il ragazzo che la madre "nel percorso di mediazione familiare che sino ad oggi li ha riguardati ed affinché supportino il primo per un eventuale percorso terapeutico".

In questo modo, nella decisione assunta rientra anche la considerazione della situazione di colui che, destinatario del provvedimento, è, anche, il soggetto cui indirizzare le necessarie cure in un'ottica di futura possibile risoluzione delle problematiche che hanno

portato all'adozione della decisione stessa.

ⁱ *Ex multis*: MINNELLA C., “Ordine di protezione contro gli abusi familiari: nel bilanciamento di interessi prevale quello delle vittime di maltrattamenti” (nota a Tr. Monza, 7 maggio 2012), in *Foro it.*, Rep. 2013, voce Famiglia in genere, n. 48; MINNELLA C., “Ordine di protezione contro gli abusi familiari ex art. 342 bis e 342 ter c.c. e uso delle telecamere” (nota a Tr. Monza, 28 febbraio 2012), in *Foro it.*, Rep. 2012, voce Famiglia in genere, n. 51; EREMITA A. R., “Sul reclamo avverso l’ordine di protezione contro gli abusi familiari” (nota a Tr. Bari, 3 marzo 2009, T. c. G.), in *Foro it.*, Rep. 2010, voce Famiglia in genere e abusi familiari, n. 49; GRECO A., “Violenze in famiglia e ordini di protezione”, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce Famiglia in genere e abusi familiari, n. 31; LANA A. G., “Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari”, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce Famiglia in genere e abusi familiari, n. 32; AGNINO F., “Ordini di protezione e presupposti di applicabilità” (nota a Tr. Bari, 28 luglio 2004, M. I. c. L. L.), in *Foro it.*, Rep. 2005, voce Famiglia in genere e abusi familiari, n. 48; PONTORIERI M., “Ordine di allontanamento ex art. 342 bis c.c. ed interessi tutelati” (nota a Cass., sez. I, 5 gennaio 2005, n. 208, T. c. C.), in *Foro it.*, Rep. 2005, voce Famiglia in genere e abusi familiari, n. 49.